

Al:

Sindaco
del Comune di Caste Volturno

Responsabile Unico Del Procedimento
Geom. **Carmine NOVIELLO**

Prof. Ingegnere
Roberto GERUNDO
(responsabile civile)

Arch.
Maria Veronica IZZO
(coordinatore tecnico)

Oggetto: Proposta per il recupero delle aree degradate e soggette al PSDA - (aree individuate alla destra del Volturno).

Area sottoposte al PSDA individuate alla destra del Volturno

La Presente Relazione è redatta dal Geometra Luigi Cuccaro iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Caserta al n° 1545, con studio in Castel Volturno (CE), alla Via S. Rocco n°108/a; **al fine di sensibilizzare la redazione del Piano (PUC), in virtù di uno sviluppo futuro del territorio.**

Premessa:

L'area oggetto della presente relazione è ubicata nel Comune di Castel Volturno (CE) , in località destra del Volturno e presenta un'estensione di circa 2,48kmq . La stessa è compresa nel PSDA (Piano Stralcio Difesa Alluvioni) individuata in fascia A presentando un tipo di squilibrio definito dallo stesso piano come Gravissimo.



Autorità di Bacino
dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno



Fasce A



Gravissimo

Piano Stralcio Difesa Alluvioni
Bacino F.Volturno
ex art.17 L.183/89 - art.12 L.493/93



RELAZIONE


Lo scopo della presente, così come si evince in premessa è quello di sensibilizzare la redazione del **PUC**, fornendo un'idea possibile di sviluppo del territorio in materia di recupero e risanamento; in particolare ci si sofferma su una delle zone probabilmente di maggior sofferenza dello stesso, che ha visto i suoi alberi nel periodo che va dagli inizi degli anni 70 alla fine degli 80 con un'edilizia di abusivismo smisurata e non conforme a nessuna regola urbanistica.

La proposta che si presenta viene fatta seguendo quelle che sono le linee guida del **PSDA** (Piano Stralcio Difesa Alluvioni) che ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso del territorio, redatto ai sensi della Legge 183/89 come modificato dall'art. 12 della Legge 493/93 con **Variante alle norme di Attuazione del 03/03/2004** recepito dal **PTCP** della Provincia di Caserta.

In particolare la proposta di recupero segue interamente le linee guida del P.S.D.A ed può essere definita in questo modo:

- **INTERVENTO DI DISLOCAZIONE E RECUPERO DEI NUCLEI URBANI PER QUELLE AREE RICADENTI IN FASCIA A, CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OVE E' POSSIBILE RIEDIFICARE**

DIAGRAMMA PER LA PROPOSTA DI PIANO



*Di seguito si riportano gli articoli Fondamentali del P.S.D.A e del P.T.C.P.
ove sono previsti interventi di cui sopra:*

Norme Fondamentali del P.S.D.A. a cui fa riferimento
l'ipotesi di recupero e risanamento:

Art. 13 - Tipologia degli interventi.

1. Nei successivi art. 14, 15, 16, 17, 20 e 22 vengono descritte le tipologie di intervento previste nel PSDA. Gli interventi strutturali attengono alla rinaturazione, alla manutenzione ordinaria, alla regimazione e difesa idraulica, all'idraulica forestale, alla delocalizzazione. La realizzazione delle opere da essi prevista è esclusivamente a carico degli Enti pubblici competenti. Gli Interventi non strutturali invece, sono costituiti da norme

relative alla regolamentazione d'uso delle fasce fluviali, interventi in agricoltura e realizzazione di parchi fluviali. La realizzazione degli interventi non strutturali è a carico sia degli Enti Pubblici che dei privati.

Art.14- Interventi di rinaturazione.

1. Gli interventi di rinaturazione sono finalizzati alla riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali degli habitat esistenti e delle aree naturali esistenti. Tali interventi sono favoriti nelle fasce A e B, e in particolare nell'alveo inciso limitatamente alla parte non attiva dello stesso. Essi attengono specificamente ai seguenti elementi:
 - mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, la dismissione delle concessioni in atto (intervento di tipo attivo);
 - riattivazione o ricostituzione di ambienti umidi;
 - ripristino ed ampliamento delle aree a vegetazione spontanea.

Art. 22 - Interventi per la realizzazione di parchi fluviali.

1. Le zone ricadenti nelle fasce A e B1, in cui ogni insediamento é rischioso, e per le quali vigono le prescrizioni di cui agli artt. 20 e 21 se non sono utilizzate ai fini agricoli, possono essere destinate alla realizzazione di parchi fluviali.
2. I parchi fluviali devono essere realizzati con opere di sistemazione rigidamente regolamentate che ne garantiscano il delicato equilibrio ambientale. Le opere possono essere relative:
 - alle realizzazione di attrezzature amovibili e/o precarie, con opere comportanti l'impermeabilizzazione del suolo per una superficie non superiore al 5% della superficie totale del parco se questa é inferiore a 40.000 mq, non superiore al 2% per superfici totali di parco fra 40.000 e 100.000 mq., non superiore allo 0,2 % negli altri casi;
 - sistemazione della vegetazione anche con piantumazione di essenze autoctone;

Art. 23 - Attuazione degli interventi di parchi fluviali

3. Gli interventi possono essere attuati anche mediante accordi di programma, contratti di programma, intese di programma, secondo i contenuti definiti all'art. 7 della legge 142/90. Inoltre gli stessi possono essere attuati mediante convenzioni tra l'Autorità di Bacino e l'Amministrazione pubblica o il soggetto privato di volta in volta interessato.
4. Nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti l'Autorità di Bacino può assumere il compito di promozione delle intese e anche di Autorità preposta al coordinamento e all'attuazione degli interventi programmati.

Art. 18 - Interventi di delocalizzazione

1. Gli interventi di delocalizzazione sono quelli finalizzati alla riduzione del danno effettivo cui sono soggette alcune aree classificate in condizioni di squilibrio grave o gravissimo nelle fasce A e B1, e possono riguardare centri e nuclei urbani od attività di tipo produttivo. Nel successivo art. 29 vengono stabiliti i casi in cui occorre prevedere tale tipologia di interventi.

Art. 29 - Indirizzi alla pianificazione urbanistica in rapporto all'analisi degli squilibri esistenti

1. I piani regolatori generali dei Comuni di cui all'elenco nell'Allegato B devono essere adeguati al PSDA, secondo quanto previsto all'art.17 comma 6 della legge 183/89.

2. Nella fascia A, i Comuni in condizioni di squilibrio gravissimo (presenza di centri e nuclei urbani) devono prioritariamente valutare il posizionamento delle aree di squilibrio gravissimo all'interno della fascia A, inteso come:

a) aree ricadenti totalmente in fascia A distinguendo:

- 1) aree limitrofe alla sponda;
- 2) aree interne alla fascia A
- 3) aree limitrofe alla Fascia B

- **in caso di aree di squilibrio gravissimo derivanti da situazioni di tipo a) punto 1 e 2, ed in tutte le altre situazioni di squilibrio gravissimo di cui ai punti precedenti, ove ciò si ritenga preferibile, anche a seguito di valutazioni di tipo costi-benefici e di compatibilità, la delocalizzazione degli insediamenti presenti mediante la previsione di idonee aree da destinarsi alla riedificazione dei centri da delocalizzare, secondo quanto previsto agli artt. 18 e 19 delle presenti norme. Nelle more sono**

NORME DEL P.T.C.P. A CUI FA RIFERIMENTO L'IPOTESI DI RECUPERO E RISANAMENTO

Articolo 9

La prevenzione del rischio idrogeologico

1. Il Ptcp recepisce sull'intero territorio della provincia di Caserta, per gli ambiti di specifica competenza, gli atti di programmazione e di pianificazione rispettivamente elaborati dall'Autorità di bacino nazionale "Liri, Garigliano e Volturno" e dall'Autorità di bacino regionale "Nord-Occidentale della Campania", di cui ai seguenti commi.
3. Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno:
 - piano stralcio di difesa dalle alluvioni (PSDA) (approvato dalla presidenza del Consiglio dei ministri con D.P.C.M. 21/11/01) e successive varianti;

Articolo 10

La prevenzione del rischio costiero

1. Sul territorio costiero della provincia di Caserta il Ptcp recepisce gli atti di programmazione e di pianificazione approvati dalle autorità di bacino territorialmente competenti, di cui all'Articolo 9 delle presenti norme.

Articolo 21

Corsi d'acqua

1. Ferme restando le prevalenti disposizioni delle autorità di bacino di cui al precedente art. 9, per i laghi e i fiumi individuati negli elaborati grafici del presente piano valgono le prescrizioni di cui ai commi seguenti.

3. Per i fiumi:

- a) la salvaguardia quantitativa e qualitativa della risorsa acqua negli alvei naturali e nei reticoli irrigui e di drenaggio, con contenimento degli impatti da inquinamento e degli utilizzi impropri;
- b) il rispetto o ristabilimento degli equilibri idrogeologici, coerentemente con le indicazioni dei piani di bacino;
- c) la naturalizzazione e recupero di fruibilità delle sponde con aumento (e in assoluto non riduzione) della accessibilità ciclopedonale al fiume attraverso percorsi pubblici;
- d) per le fasce fluviali vegetali, la continuità di alberature lungo la sponda, da completare e reintegrare ex novo.

4. Nelle fasce di cui ai precedenti commi 2 e 3, i Puc consentono il restauro, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, legittimamente realizzati o legittimati a seguito di rilascio di atti in sanatoria ai sensi della vigente legislazione in materia di condono edilizio, nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e di parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nel rispetto della conservazione dello stato della natura.

5. I Puc, per perseguire la ricomposizione ambientale, paesaggistica e urbanistica delle aree di cui al comma 4, individuano gli immobili contrastanti con i valori tutelati dal presente articolo prevedendo la demolizione degli stessi e la ricomposizione delle aree di sedime.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma i Puc prevedono che la ricostruzione dei volumi demoliti possa avvenire in aree individuate dallo stesso piano per tali fini. Ai proprietari degli immobili da trasferire può essere riconosciuta una premialità urbanistica di incremento del volume demolito.

7. Nel rispetto delle tutele di cui al comma 2 e 3 e ferme restando prescrizioni e degli obiettivi di messa in sicurezza di cui agli atti di pianificazione e programmazione delle autorità di bacino, i Puc possono prevedere interventi di fruizione delle sponde e degli alvei fluviali rivolti alla promozione della navigabilità dei corpi idrici, a fini turistici e sportivi, alle seguenti ulteriori condizioni:

- gli approdi e le strutture eventualmente necessarie devono essere realizzati in tecnologie leggere, semplicemente appoggiate al suolo o galleggianti sullo specchio d'acqua;
- i percorsi e i piazzali non devono essere pavimentati con materiali impermeabilizzanti, ma essere realizzati preferibilmente con materiali naturali permeabili;
- gli eventuali interventi di messa in sicurezza o di modellazione del terreno devono essere progettati con le tecniche dell'ingegneria naturalistica di cui alla Dpgr 574/2002 e in osservanza dei divieti di cui all'art. 9 della medesima delibera;
- i manufatti eventualmente necessari devono essere costruiti preferibilmente in legno e acciaio.

Articolo 65

Indirizzi per la formazione dei piani urbanistici comunali

1. I Puc dividono l'intero territorio comunale in due grandi insiemi:
 - il territorio insediato;
 - il territorio rurale e aperto.
2. Nel territorio insediato sono localizzate tutte le funzioni urbane necessarie per la riqualificazione, il riuso e l'espansione dell'attività edilizia; nel territorio rurale ed aperto possono essere localizzate solo attività agricole e possono essere confermate quelle residenziali e produttive oggi esistenti per le quali, comunque, vanno stabiliti specifici criteri di riqualificazione.
3. Qualunque nuovo impegno di suolo rurale e aperto è consentito esclusivamente a condizione che si dimostri l'impossibilità di soddisfare le nuove esigenze all'interno del territorio già urbanizzato e insediato, comprensivo delle aree negate con potenzialità insediativa e degli aggre-

gati urbani malsani o insicuri nel territorio urbano d'impianto recente, e non può interessare territori e beni sottoposti a vincoli di non trasformabilità o gravati da usi civici. In tal caso la nuova urbanizzazione va prevista in adiacenza al preesistente territorio urbano e configurata in modo da occupare nella minima misura possibile la superficie del territorio rurale e aperto. Deve essere garantito un indice di permeabilità del suolo non inferiore al 50% della superficie territoriale interessata. Nel calcolo di tale percentuale possono essere computate le superfici delle coperture, se per queste è previsto il recapito delle acque meteoriche negli strati superficiali del suolo.

4. A ogni nuovo intervento compete quota parte della riqualificazione delle aree negate e degli aggregati urbani malsani o insicuri nel territorio urbano d'impianto recente, nella misura stabilita dai Puc, all'uopo individuando gli spazi destinati agli standard urbanistici anche pregressi.

5. I Puc favoriscono i nuovi insediamenti immediatamente accessibili da stazioni o fermate del trasporto pubblico su ferro.

11. Le destinazioni d'uso dei Puc devono essere conformi agli atti di pianificazione e programmazione delle autorità di bacino di cui all'Articolo 9 delle presenti norme.

In aggiunta si specifica quanto segue:

- L'individuazione del lotto minimo di recupero è fondamentale perché, nel progetto generale, lo stesso risulterebbe già funzionale allo scopo, in ultimo non si creerebbero meccanismi ulteriori di degrado, che potrebbero scaturire da un recupero a "macchia".
- Nella parte in cui si andranno a definire limiti e parametri, naturalmente in parte derivanti dalle cubature recuperate ed in parte dai limiti forniti dal piano

IL TECNICO
Geom. Luigi Cuccaro